

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del Giudice dr. Orietta Stefania Miccichè, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 83979/12, promossa ex artt. 702-bis c.p.c., 28 d.lgs. 150/2011 e 3 l. 67/2006 da:

1. [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED]
2. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED]
3. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED]
4. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore [REDACTED]
5. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED]
6. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori [REDACTED] e T. [REDACTED]
7. [REDACTED], in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED]
8. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore [REDACTED];
9. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED];
10. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED] A;
11. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED]

12. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED],
13. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore [REDACTED]
14. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED],
15. [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori [REDACTED] e [REDACTED]
16. [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla nipote/figlia minore [REDACTED],
17. Associazione LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità-

tutti elettivamente domiciliati in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, dai quali sono rappresentati e difesi in unione anche disgiunta con l'avv. Luce Bonzano

ricorrenti

contro

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
2. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARISA BELLISARIO"
3. SCUOLA MEDIA STATALE "LUINI FALCONE"
4. ISTITUTO COMPrensIVO "P. THOUAR – L. GONZAGA"
5. ISTITUTO COMPrensIVO "A. SCHWEITZER"
6. ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE LINGUISTICO – AZIENDALE E PER GEOMETRI "ARGENTIA"
7. ISTITUTO SCOLASTICO COMPrensIVO – Scuola media statale "Leonardo da Vinci"
8. ISTITUTO COMPrensIVO "XXV APRILE"

tutti difesi e rappresentati dall'Avvocatura dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano sono domiciliati.

Resistenti

\*o\*o\*o\*\*o\*\*o\*

Con ricorso ex artt. 3 l. 67/2006, 28 d.lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c. l'associazione LEDHA e i ricorrenti – in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori nominati – hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e gli istituti scolastici resistenti e hanno dedotto il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'amministrazione nel prevedere una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria per soddisfare il bisogno dei minori affetti da disabilità.

In particolare i ricorrenti hanno evidenziato come, con successive circolari e provvedimenti dall'aprile 2010 sino al luglio 2012 - con effetti sugli anni scolastici 2011-12 e 2012-13 -, il MIUR abbia previsto un ridimensionamento del numero degli insegnanti di sostegno, andato riducendosi nel corso degli ultimi tre anni a fronte di un incremento del numero degli studenti disabili in Lombardia di circa l'8%.

Hanno dettagliato le diverse situazioni dei minori disabili rappresentati dalle quali emergeva che, a fronte di diagnosi funzionali che riconoscevano il bisogno di sostegno scolastico, era stato assegnato per ciascun studente un quantitativo di ore di sostegno sensibilmente inferiore rispetto a quello a quello di frequenza scolastica, ovvero a quello richiesto dalle diverse scuole e quindi del tutto insufficiente ai fini di un proficuo intervento didattico-educativo e di stabilire per quanto possibile una condizione di parità con gli alunni normodotati.

Hanno sostenuto che lo scostamento dal livello di "sostegno necessario" indicato nei Piani Educativi Personalizzati attraverso lo specifico *iter* previsto dal D.P.R. 24.2.1994 dagli organi a ciò preposti costituisce discriminazione diretta.

Hanno dunque chiesto: l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal MIUR; che fosse ordinato all'amministrazione convenuta di fornire ore di sostegno corrispondenti alle ore curricolari o, in subordine, a quelle

indicate nei PEP; la condanna del Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale derivato ai minori; la pubblicazione del provvedimento; che fosse disposto un piano per evitare la reiterazione in futuro di analoghi provvedimenti.

Si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), nonché gli Istituti "Marisa Bellisario", "Luini Falcone", "P. Thouar – L. Gonzaga", "A. Schweitzer", "Argentia", "Leonardo Da Vinci" e "XXV Aprile".

I resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando:

- che, secondo le disposizioni dell'art. 40 L. 449/97, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati si caratterizza per il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi e che, anche in caso di handicap particolarmente gravi, per esigenze di contenimento della spesa, sussistono vincoli massimi al numero dei dipendenti che possono essere assunti;
- che l'autonomia organizzativa e didattica della scuola ex art. 21 L. 59/97 co. 8 e 9 conferisce amplissima discrezionalità alle istituzioni scolastiche;
- che la scelta di assumere in deroga insegnanti di sostegno implica il contemperamento di esigenze contrapposte volte a rispettare il limite di spesa e a individuare il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili;
- che la situazione soggettiva volta a ottenere un insegnante di sostegno ha la consistenza di interesse legittimo;
- che il diritto allo studio del disabile prevede altresì l'integrazione mediante la partecipazione alla vita didattica "normale" della scuola;
- che al giudice ordinario è inibito di emettere statuizioni di condanna della PA a un *facere*.

Nel merito hanno negato che l'amministrazione avesse posto in essere un trattamento diverso rispetto ai compagni frequentanti le stesse classi, oppure una contrazione del diritto allo studio in specifica ragione del loro handicap rispetto agli altri allievi, evidenziando come le risorse disponibili erano state ripartite in modo da assicurare a

tutti gli alunni diversamente abili un adeguato numero di ore di sostegno. Hanno negato una riduzione delle ore di sostegno rispetto all'anno scolastico precedente e osservato come l'integrazione scolastica avvenga anche attraverso gli insegnanti curricolari, contitolari dell'intervento didattico sulla classe e come l'insegnante di sostegno non sia assegnato al singolo disabile, ma al sostegno dell'intera classe cui l'alunno è stato assegnato.

Hanno chiesto declaratoria del difetto di giurisdizione dell'AGO o in subordine il rigetto delle domande dei ricorrenti perché infondate.

L'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente è infondata e va respinta.

L'azione ex artt. 28 D.Lvo 150/11 e 3 L. 67/06 svolta dai ricorrenti è chiaramente finalizzata alla difesa del diritto dei minori qui rappresentati - alunni affetti da disabilità - a non subire discriminazioni nella fruizione del loro diritto all'istruzione rispetto ai compagni normodotati, nonché a ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Amministrazione e la cessazione della stessa.

Oggetto del presente procedimento non è, dunque, il sindacato su atti adottati dall'amministrazione scolastica, ma l'accertamento dell'eventuale compromissione di un diritto soggettivo assoluto e incompressibile quale è quello di uguaglianza, principio fondamentale fissato nell'art. 3 della Costituzione e di cui la L. 67/06 costituisce esplicazione.

Così nel caso di specie il *petitum* sostanziale, da identificarsi secondo gli insegnamenti della Suprema Corte "*soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio*" (Cass. ord. n. 20902/11), è costituito dal diritto soggettivo dei minori disabili di non subire trattamenti discriminatori nella fruizione dell'istruzione, profilo sul quale è naturalmente chiamato a decidere il giudice ordinario.

Il divieto di discriminazione nei confronti dei disabili e il suo stretto collegamento con il diritto all'istruzione dei medesimi risultano sanciti e regolamentati da norme internazionali e interne (art. 19 TFUE, art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite, dall'art. 38 III comma Costituzione a cui il legislatore ha dato attuazione al attraverso la L. 104/92, nonché la L. 67/06), nonché dagli interventi della Corte Costituzionale la quale, proprio alla luce di tale quadro normativo, ha sottolineato come *“la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisca un rilevante fattore di socializzazione e possa contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987) e come, conseguentemente, il diritto del disabile all'istruzione si configuri come un diritto fondamentale (sentenza n. 215 del 1987), la cui fruizione è assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno quali l'impiego di personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000)”* (Corte Costituzionale sentenza 80/10).

Ne emerge un quadro di norme e principi finalizzate a garantire la parità di trattamento dei disabili anche attraverso il diritto soggettivo all'istruzione, la cui lesione è evidentemente soggetta al sindacato del giudice ordinario.

Del resto la giurisdizione dell'AGO in casi del tutto analoghi al presente è stata ravvisata sia dai giudici di merito (cfr. Tribunale Milano (dr. Dorigo) ord. 13.7.11; Tribunale Milano ord. collegiale 6.9.11; Tribunale Milano (dr. Baccolini) ord. 24.4.12; Tribunale Monza (dr. Ponsoero) ord. 9.5.12; Tribunale Padova (dr. Vono) ord. 8.5.12) che di legittimità. La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che: *“In presenza di normative che, al fine di garantire parità di trattamento, in termini particolarmente incisivi e circostanziati, e correlativamente vietare discriminazioni ingiustificate, con riferimento a fattori meritevoli di particolare considerazione sulla base di indicazioni costituzionali o fonti sovranazionali articolano in maniera specifica disposizioni di divieto di determinate discriminazioni contemporaneamente istituiscono strumenti processuali speciali per la loro repressione, affidati al giudice*

ordinario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come "diritto assoluto" in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa.". La Corte ha altresì sottolineato come "Il fatto che la posizione tutelata assurga a diritto assoluto, e che simmetricamente possano qualificarsi come fatti illeciti i comportamenti di mancato rispetto della stessa, fa sì che il contenuto e l'estensione delle tutele conseguibili in giudizio presentino aspetti di atipicità e di variabilità in dipendenza del tipo di condotta lesiva che è stata messa in essere e anche della preesistenza o meno di posizioni soggettive di diritto o interesse legittimo del soggetto leso a determinate prestazioni. Di ciò si trova riscontro nel dettato normativo, secondo cui il giudice può "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione" (...). Risulta quindi spiegabile, in particolare, come, in relazione a discriminazioni del genere di quelle in esame, anche quando esse siano attuate nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione di utilità rispetto a cui il soggetto privato fruisca di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, la tutela del privato rispetto alla discriminazione possa essere assicurata secondo il modulo del diritto soggettivo e delle relative protezioni giurisdizionali. L'inquadramento nell'ambito del diritto assoluto spiega efficacia, infatti, ai fini e nei limiti delle esigenze di repressione della (in ipotesi) illegittima discriminazione, anche se non possono essere predeterminati in astratto i termini della tutela accordabile giudizialmente, dovendosi tenere conto delle specificità di ogni situazione e del riferimento delle disposizioni di legge anche ad ipotesi di discriminazione indiretta. D'altra parte è lo stesso testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, con il suo riferimento incondizionato ai comportamenti sia dei privati che della pubblica amministrazione (comma 1), che non consente di escludere l'esperibilità delle azioni ivi previste solo perché la p.a. ha attuato la discriminazione

*in relazione a prestazioni rispetto a cui il privato non fruisce di una posizione di diritto soggettivo.” (Cass. ord. n. 7186/11).*

Va, in proposito, appena rammentato che il medesimo potere riconosciuto al giudice ordinario di ordinare alla pubblica la cessazione del comportamento discriminatorio già previsto dall’art. 44 L. 286/98, è ora previsto dall’art 28 D.Lvo 150/11.

La posizione giuridica dedotta dai ricorrenti rientra, dunque, nell’ambito del diritto soggettivo ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

L’Italia ha ratificato con L. 18/09 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (del 13 dicembre 2006) che, all’art. 24 statuisce che “1. *Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;(..) c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.*2. *Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che: (..) b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria; c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno; d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.(..)* 5. *Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli*

*altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.”*

Ancora il divieto di discriminazione del disabile è riaffermato nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che all'art. 19 prevede che il Consiglio possa *prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.*

Il legislatore nazionale ha dato attuazione al precetto costituzionale di cui all'art. 38 III comma Costituzione (*“Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”*) attraverso la L. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che *“detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* (art. 1) e, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010 e prima ancora nella sentenza n. 406 del 1992, *“è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”*.

Tra le norme *“finalizzate alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozione dell'autonomia e alla realizzazione dell'integrazione sociale”*, la L. 104/92 garantisce al bambino e alla persona handicappata *il diritto all'educazione e nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie* (art. 12), nonché attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13 III co L. 104/92) per i quali -in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 80/10) dell'art. 2 comma 414 L. 244/07- deve ritenersi sussistente la possibilità di assunzioni in deroga al rapporto docenti-alunni previsto dalla medesima legge in presenza di handicap particolarmente gravi.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (nelle sentenze n. 215/87 e n. 80/10) la partecipazione del disabile al processo educativo costituisce un diritto fondamentale

la cui fruizione è assicurata attraverso *misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione.*

Così se è fuori discussione il fondamentale apporto dell'insegnante curricolare nell'integrazione di ogni alunno – compreso il disabile -, è altrettanto evidente che il primo non possa sostituire il docente di sostegno, il quale, attraverso lo specifico supporto offerto al disabile, consente a quest'ultimo una più compiuta ed effettiva fruizione del servizio didattico.

L'art. 12 V co L. 104/1992 con riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione prevede che *“All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata”.*

L'art. 10 co 5 D.L. 78/10 (L. 122/10) dispone che *“I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.”*

Il legislatore ha dunque previsto un procedimento, rimesso a un organismo composto da esperti (GLH), volto alla formulazione di un piano educativo che, tenuto conto delle difficoltà e delle possibilità di recupero dell'alunno disabile, indichi anno per anno il numero delle ore di sostegno necessarie per la fruizione del servizio educazione e istruzione da parte del medesimo, nei casi più gravi anche a mezzo di assunzioni in deroga. La possibilità di istituire posti in deroga rispetto all'organico stabilito a norma dei commi 413 e 414 dell'articolo 2 della L. 244/07 è stata esplicitamente prevista dall'art. 19 co 11 L 111/12 *“allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica”*.

Con ciò il legislatore ha dato fattiva attuazione ai principi espressi dalla Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed eliminava la possibilità di assumerli in deroga - proprio in considerazione del fatto che la partecipazione del disabile al processo educativo si configura come un diritto fondamentale la cui fruizione è assicurata attraverso forme di integrazione e di sostegno e ha riaffermato il principio (già espresso con le sentenze n. 251 del 2008 e n. 226 del 2000) secondo il quale il potere discrezionale del legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili *“non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”* (sentenza n. 80/10).

Così il Piano educativo individualizzato di cui all'art. 12 V co L. 104/92, rappresenta un parametro di riferimento che consente di individuare il monte ore necessario - per ogni anno scolastico e con possibilità di modificazione - per assicurare agli alunni disabili l'integrazione scolastica e di consentire ai medesimi la fruizione del servizio educativo in condizioni di parità - o quanto meno di riduzione dello svantaggio - con gli alunni normodotati (in tal senso anche Tribunale Milano, g.u. Baccolini - ord.24.4.12 ).

La scelta dell'Amministrazione di prevedere una dotazione di docenti di sostegno inferiore rispetto alle indicazioni risultanti dai Piani educativi comporta, dunque, una sostanziale contrazione del diritto fondamentale di istruzione e la scelta eventualmente adottata in tal senso dall'Amministrazione è idonea a concretizzare una discriminazione vietata dalla L. 67/06, ove non sia accompagnata da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli studenti normodotati.

Nel caso di specie, se per un verso - come si vedrà in seguito nel dettaglio - il Ministero non ha attribuito alla Regione Lombardia una dotazione di docenti di sostegno sufficiente a soddisfare le necessità indicate dai singoli Piani educativi, d'altra parte non è stato offerto alcun elemento dal quale si possa desumere una corrispondente contrazione del servizio didattico offerto agli studenti normodotati.

Tale condotta integra una discriminazione indiretta di cui all'art. 2 II co. L. 67/06.

In proposito va osservato che la mancata assegnazione di un numero di docenti di sostegno pari alle indicazioni dei PEI, non è il frutto di un provvedimento assunto dal Ministero nei confronti del singolo studente, né tanto meno si versa nell'ipotesi di intenzionale trattamento deteriore del singolo per motivi connessi alla sua disabilità.

L'incompleta assegnazione del tempo di sostegno agli studenti disabili qui rappresentati costituisce piuttosto la conseguenza di provvedimenti ministeriali sull'organico di sostegno per la Regione Lombardia di portata evidentemente generale.

In altre parole l'assegnazione al singolo studente di un insegnante di sostegno per un numero di ore inferiore a quello indicato nel rispettivo Piano educativo deriva da una disposizione amministrativa - la predisposizione della dotazione di organici di insegnanti di sostegno per la Regione Lombardia - apparentemente neutra, dalla quale - data insufficienza dell'organico a coprire il fabbisogno degli alunni disabili presenti sul territorio regionale - è derivata una posizione di svantaggio per gli studenti affetti da disabilità rispetto ai normodotati.

Nessuna connotazione discriminatoria è al contrario ravvisabile nella condotta dei singoli Istituti scolastici che, pur avendo materialmente proceduto all'assegnazione

dei docenti di sostegno ai singoli alunni disabili, hanno evidentemente operato sulla base delle risorse materialmente messe a disposizione dal Ministero.

Né del resto i ricorrenti hanno prospettato trattamenti differenti o deteriori delle singole scuole in fase di ripartizione degli insegnanti di sostegno.

I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per un numero di ore pari a quelle curricolari, ovvero pari a quelle ritenute necessarie all'esito della procedura di elaborazione dei i Piani educativi individualizzati di ciascun minore, costituisce un comportamento discriminatorio ai danni dei medesimi minori.

Va, anzitutto, escluso che la parità di trattamento tra studente disabile e normodotato implichi l'assegnazione di insegnanti di sostegno per tutte le ore curricolari.

Il sostegno deve essere infatti rapportato a un criterio di "*ragionevole accomodamento*" e la valutazione sulla parità e idoneità dell'offerta didattica va necessariamente ricondotta ai concreti bisogni dell'alunno, come trasfusi nel piano educativo.

Risulta inoltre scarsamente rilevante la circostanza – peraltro solo allegata dal Ministero – che non vi sia stata una reale riduzione della dotazione degli insegnanti di sostegno per l'anno scolastico 2012/13, rispetto a quella già in essere nell'anno 2011/12. E' infatti di tutta evidenza che non solo la dotazione prevista - su base nazionale - per un anno scolastico potrebbe non rivelarsi non più sufficiente nell'anno successivo ove il numero di alunni disabili aumenti, ovvero peggiorino le condizioni degli alunni già assegnatari di sostegno con necessità aumento dello stesso, ma altresì non può escludersi che la dotazione complessiva dell'anno 2011/12 fosse *ab origine* insufficiente a consentire l'integrazione scolastica necessaria.

Passando all'esame delle singole posizioni degli studenti qui rappresentati va innanzi tutto osservato che non vi è contestazione in ordine alla condizione di disabilità degli stessi e alla loro necessità di sostegno.

Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato integrazioni di cattedre di sostegno di alcuni degli Istituti scolastici frequentati da alcuni dei minori in causa.

A fronte di tali integrazioni i ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, essendo state assegnate alla figlia minore [REDACTED] numero di ore indicato nel Piano Educativo Individualizzato e richieste nel presente giudizio.

Quanto alle ulteriori integrazioni attribuite ad alcuni degli istituti scolastici resistenti non risulta che le stesse abbiano avuto riflessi sulle posizioni degli alunni qui rappresentati, se non per quella di Giada Zonca nel senso sotto indicato.

Esaminando le posizioni dei singoli alunni, si rileva quanto segue.

Alunno [REDACTED] iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe II C del corso di studi per i servizi socio sanitari dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Personalizzato si legge *"il consiglio di classe della classe 1 sez C servizi socio-sanitari a.s. 2011/12, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Personalizzato dell'alunno [REDACTED] chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato un monte ore di sostegno pari a 18 per garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento dell'apprendimento"*.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunno [REDACTED], iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe II B del corso di studi per il commercio dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Personalizzato si legge *"il consiglio di classe della 1 sez B servizi commerciali a.s. 2011/12, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Personalizzato dell'alunno [REDACTED] chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato all'alunno [REDACTED] un monte ore di sostegno pari almeno a 14 per garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento degli apprendimenti dell'alunno"*.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunno [REDACTED], iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe III B del corso di studi per il commercio dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Personalizzato a.s. 2011/12 si legge: *"il Consiglio di classe della classe 2 sez B, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Differenziato/Personalizzato dell'alunno [REDACTED] chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato un monte ore di sostegno pari a 18 per garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento dell'apprendimento"*.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunna [REDACTED] iscritta per l'a.s. 2012/2013 alla classe III B del corso di studi per il commercio dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Personalizzato a.s. 2011/12 si legge: *"il consiglio di classe della classe 2 sez B indirizzo Commerciale, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Personalizzato dell'alunna F.T. chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato un monte ore di sostegno pari a 14 per garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento dell'apprendimento"*.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha assegnato alla minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni della stessa.

Alunno [REDACTED], iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe II B del corso di studi per i servizi socio sanitari dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Personalizzato a.s. 2011/12 si legge: *"il Consiglio di classe della classe 1 sez B soc, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Differenziato dell'alunno G.L. chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato un monte ore di sostegno pari a 18 per garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento dell'apprendimento"*.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunno [REDACTED] iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe I A del corso di studi per il commercio dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). La diagnosi funzionale elaborata in data 6 febbraio 2012 riconosce un bisogno

di sostegno scolastico per ritardo mentale medio-lieve (doc. F1). La Programmazione Educativa Individualizzata per l'a.s. 2011/2012 (doc. F2) è stata elaborata allorché frequentava la scuola "Giovanni Pascoli" di Truccazzano (MI). Dalla documentazione integrativa depositata da parte ricorrente (doc. 42) risulta altresì che per le tre classi di scuola media inferiore (anni scolastici 2009/2010, 2010/11, 2011/12) l'Istituto scolastico "Alessandro Manzoni" ha chiesto per l'alunno 18 ore di sostegno, ricevendone 9 per ciascun anno scolastico. Ancora dal tabulato prodotto (doc. F3), risulta che l'Istituto Bellisario ha richiesto 18 ore di sostegno e che, a fronte dell'assegnazione di 6 ore per l'a.s. 2012/2013 (doc. F4), gli insegnanti di sostegno (Vito Rullo e Graziella Caccetta) hanno dichiarato che tale monte ore è *"assolutamente insufficiente ai fini di un proficuo intervento didattico-educativo, considerata la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale dell'alunno"* (doc. F5). Dal Piano educativo differenziato 2012/13 predisposto nel novembre 2012 dall'organismo misto emerge, peraltro, che le ore di sostegno assegnate risultano essere 12 settimanali.

Risulta così che l'alunno, in un contesto di disabilità che non risulta mutato, ha potuto contare per l'anno scolastico 2012/13 su un numero di ore di sostegno inferiore a quello richiesto dall'Istituto Bellisario e corrispondente a quelli richiesti nei precedenti PEI relativi agli anni scolastici 2009/2010, 2010/11, 2011/12. Alla luce di quanto sopra osservato il comportamento dell'amministrazione costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dell'alunno [REDACTED].

Alunno [REDACTED] iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe II A del liceo per le scienze umane dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Individualizzato a.s. 2011/12 si legge: *"il consiglio di classe della 1° Liceo delle Scienze Umane, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Personalizzato dell'alunno [REDACTED] chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato un monte ore di sostegno pari almeno a 18 al fine di garantire un*

*intervento significativo ed efficace volto al miglioramento dell'apprendimento dell'alunno".*

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunno ██████████ iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe I C del corso di studi con indirizzo sociale dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI).

La diagnosi funzionale elaborata in data 24 aprile 2012 dalla neuropsichiatra infantile, dott.ssa Simona Battaini, riconosce un bisogno di sostegno scolastico (doc. H1). Il ragazzo versa in situazione di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 (doc. H2). Il Piano Educativo Personalizzato per l'a.s. 2011/2012 è stato elaborato allorché frequentava l'Istituto comprensivo "Bellusco - Mezzago" di Mezzago (MB) (doc. H4) e prevedeva 18 ore di sostegno settimanali. La dott.ssa Battaini (nel marzo 2012) aveva richiesto che tale numero di ore di sostegno venisse mantenuto anche per gli anni successivi (doc. H3). Risulta dal tabulato prodotto che l'Istituto Bellisario ha richiesto 18 ore di sostegno specializzato per l'a.s. 2012/2013 (doc. H6) e che, a fronte dell'assegnazione di 6 ore per l'a.s. 2012/2013 (doc. H8), poi incrementate a 12 a partire da fine ottobre, gli insegnanti di sostegno (Salvatore Tundo e Graziella Caccetta) hanno dichiarato che *"tale monte ore è assolutamente insufficiente ai fini di un proficuo intervento didattico-educativo, considerata la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale dell'alunno"* (H7). Dal Piano Educativo Differenziato predisposto nel dicembre 2012 emerge, altresì, che *"Lo Studente S.G., date le sue problematiche e la gravità della situazione, avrebbe bisogno di una copertura per tutto il tempo scuola di ore di sostegno didattico (20 ore settimanali). Per il corrente anno scolastico la richiesta iniziale di organico di ore di sostegno per l'allievo, da parte dell'istituzione scolastica è stata di 18 ore settimanali"* (doc.30). Risulta altresì

che nell'anno scolastico 2011/12 al minore erano state assegnate 18 ore di sostegno statale (doc. 31). La diagnosi della neuropsichiatra infantile del giugno 2013 confermano la gravità del quadro clinico e la necessità di sostegno didattico per 20 ore settimanali (doc. 32).

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno (12 ore) inferiore non solo a quelle richieste dall'Istituto Bellisario - sulla base del PEP per l'a.s. 2011/12 e confermato dal successivo PED per l'anno scolastico 2012/13 -, ma addirittura inferiore a quelle concretamente assegnate al minore nei precedenti anni di scuola media inferiore, costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunna ██████████ iscritta per l'a.s. 2012/2013 alla classe III C del corso di studi con indirizzo sociale dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Differenziato a.s. 2011/12 si legge: *"il consiglio di classe della classe 2 B sez socioale, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo differenziato dell'alunna ██████████ chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato un monte ore di sostegno pari almeno a 18 ore settimanali al fine di garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento dell'apprendimenti dell'alunna"*.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni della stessa.

Alunno ██████████ iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe II A del corso di studi con indirizzo commerciale dell'Istituto d'Istruzione superiore "Marisa Bellisario" di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Personalizzato si legge: *"il consiglio di classe della 2 A servizi commerciali a.s."*

2011/12, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Personalizzato dell'alunno con obiettivi minimi dell'alunno [REDACTED] chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato all'alunno [REDACTED] un monte ore di sostegno pari almeno a 14 ore settimanali, al fine di garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento degli apprendimenti dell'alunno”.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP, costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunna [REDACTED], iscritta per l'a.s. 2012/2013 alla classe II D del corso di studi con indirizzo sociale dell'Istituto d'Istruzione superiore “Marisa Bellisario” di Inzago (MI). Nella relazione finale allegata al Piano Educativo Personalizzato a.s. 2011/12 si legge: “il consiglio di classe della 1D sociale, tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel Piano Educativo Differenziato dell'alunna [REDACTED] chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato all'alunno [REDACTED] un monte ore di sostegno pari a 18 ore, al fine di garantire un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento degli apprendimenti”.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione alla minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP, costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni della stessa.

Alunna [REDACTED] A iscritta per l'a.s. 2012/2013 alla classe II A del corso di studi con indirizzo commerciale dell'Istituto d'Istruzione superiore “Marisa Bellisario” di Inzago (MI). Nella relazione finale del Piano Educativo Personalizzato a.s. 2011/12 si legge: “il C.d.C. tenuto conto degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel PEI, chiede che per l'anno scolastico 2012/13, venga assegnato un

*monte ore di sostegno pari a 13,5 settimanali, affinché venga garantito un intervento significativo ed efficace volto al miglioramento dell'apprendimento".*

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione alla minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello indicato nel PEP, costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni della stessa.

Alunno [REDACTED] iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe II N della Scuola Media Statale "Luini Falcone" di Rozzano (MI). La Commissione medico-legale ASL Milano 2 ha certificato che il minore è portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 (doc. O1). La diagnosi funzionale elaborata in data 22 ottobre 2011 riconosce un bisogno di sostegno scolastico "alto" (doc. O2). Dai Piani Educativi Individualizzati degli anni scolastici 2011/12 e 2012/2013 risulta che al minore sono state assegnate 14 ore di sostegno nell'a.s. 2011/12 e 12 ore per quest'anno scolastico dal 24.9.12, nonostante per l'a.s. 2012/13 ne fossero state chieste dall'istituto scolastico 18 (doc. O4, O5, O6).

In assenza di un'indicazione di miglioramento della disabilità e delle difficoltà di apprendimento di [REDACTED], questi ha potuto contare per l'anno scolastico 2012/13 su un numero di ore di sostegno non solo inferiore a quelle richieste, ma addirittura inferiore a quelle concretamente assegnate al minore nei precedenti anni scolastici. Alla luce di quanto sopra osservato il comportamento dell'amministrazione costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni di [REDACTED]

Alunna [REDACTED] iscritta per l'a.s. 2012/2013 alla classe I B dell'Istituto Tecnico Commerciale Linguistico-Aziendale e per Geometri "Argentia" di Gorgonzola (MI). La Commissione sanitaria della Regione Lombardia ha certificato che la minore è invalida totale (doc. Q2). La diagnosi funzionale elaborata in data 4 gennaio 2012 riconosce un bisogno di sostegno scolastico (doc. Q1) Il Piano

Educativo Personalizzato per l'a.s. 2012/2013 dà atto dell'assegnazione di 12 ore di sostegno settimanali e dell'assoluta insufficienza di tale monte ore *“per assicurare all'alunna la possibilità di raggiungere un buon livello di integrazione e socializzazione e per poter partecipare in modo continuo alle lezioni per l'intera settimana”* (doc. 24). Sulla base della missiva trasmessa dal dirigente scolastico dell'Istituto tecnico “Argentina” emerge che la scuola ha richiesto per l'alunna [REDACTED] ai competenti organi del Ministero un totale di 18 ore di sostegno specializzato e che per l'a.s. 2012/2013 sono state assegnate solo 12 ore (doc. Q3).

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione alla minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (12 ore) rispetto a quello richiesto dall'Istituto scolastico e costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni della stessa.

Alunno [REDACTED] iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe V A della scuola primaria dell'Istituto comprensivo “A. Schweitzer” di Segrate (MI).

La diagnosi funzionale elaborata in data 23 marzo 2008 riconosce un bisogno di sostegno scolastico (doc. R1). Il ragazzo versa in situazione di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 (doc. R2), nonché di sordomutismo prelinguale ai sensi della legge n. 381/1970 (doc. R3). Il Piano Educativo Personalizzato per l'a.s. 2011/2012 (doc. R6) dà conto di un intervento di sostegno pari a 12 ore settimanali e sottolinea come il minore *“Solo con l'aiuto costante dell'insegnante riesce a portare a termine le attività assegnate”*. Risulta altresì che a fronte della richiesta del luglio 2012 del dirigente scolastico dell'Istituto Schweitzer ai competenti organi del Ministero di incremento a 24 ore di sostegno specializzato (doc. R7), per l'a.s. 2012/2013 sono state assegnate al minore solo 10 ore (doc. R8).

I ricorrenti non hanno fornito documentazione dalla quale si possa desumere che la richiesta di 24 ore di sostegno sia stata inviata sulla base di una valutazione di necessità sviluppata dall'organismo a ciò preposto (GLH). Se dunque per un verso non può attribuirsi alla semplice richiesta di incremento delle ore di sostegno da parte

del dirigente scolastico la valenza di indicatore della necessità di quella certa quantità di ore di sostegno, tuttavia l'oggettiva - se pur minima - riduzione delle ore di sostegno assicurate a [REDACTED] dall'anno scolastico 2011/12 (12 ore) all'anno scolastico 2012/13 (10), in assenza di elementi che consentano di affermare che vi sia stato una corrispondente diminuzione delle necessità dell'alunno, costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Alunna [REDACTED] iscritta per l'a.s. 2012/2013 alla classe II D dell'Istituto "XXV Aprile" di Cormano (MI), con orario di frequenza pari a 30 ore settimanali.

L'ASL Milano ha accertato nel novembre 2010 che la minore ai fini dell'integrazione scolastica risulta persona in stato di handicap grave (ex L. 104/92 art. 3 co. 3) (doc. S4). Del pari la diagnosi funzionale elaborata nel dicembre 2010 dalla neuropsichiatra infantile del P.O. V. Buzzi di Milano (dr. Barbara Scelsa) ha riconosciuto un bisogno di sostegno scolastico "alto" (doc. S3). Nonostante il Consiglio di classe (in seguito a riunione del GLHO) nel maggio 2012 abbia richiesto per [REDACTED] un incremento da 12 a 18 ore di sostegno specializzato per l'a.s. 2012/2013 (doc. S7), alla minore sono state assegnate solo 12 ore. Risulta altresì che il Consiglio di Classe - tenuto altresì conto di quanto emerso dalla riunione del GLHO - nel maggio '13 ha rappresentato al dirigente scolastico dell'ICS XXV Aprile la necessità che *"siano assegnate all'alunna 18 ore di sostegno specializzato"* (..) *"per permetterne la realizzazione"*.

Dalle indicazioni delle ricorrenti risulta che per un breve periodo (dal 18.1 al 21.2.13) sono state assegnate tre ore aggiuntive di sostegno.

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione alla minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (12 ore e per un breve periodo 15) a quello indicato nel PEP e richiesto dal GLHO costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni della stessa.

Alunno [REDACTED], iscritto per l'a.s. 2012/2013 alla classe II F della Scuola media statale "L. Vinci" di Gorgonzola (MI).

La Commissione sanitaria dell'ASL di Melegnano nel 2003 ha certificato l'invalidità civile del "minore deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età" ai sensi della legge n. 289/1990 (doc. T2). La diagnosi funzionale elaborata nel maggio 2011 dalla neuropsichiatra infantile dell'Ospedale di Circolo di Melegnano ha certificato la necessità alta di sostegno per la didattica (doc. T1). Risultano altresì prodotti i Piani educativi individualizzati degli a.s. (2011/12 e 2012/13) sottoscritti – e si deve ritenere elaborati – dalla sola docente di sostegno, nonché la dichiarazione del dirigente scolastico del 6.6.13 dalla quale risulta che la stessa dirigente e il GLH d'Istituto avevano richiesto per l'alunno [REDACTED] per l'anno scolastico 2012/13 18 ore di sostegno.

Al contrario risulta che sulla base del personale in dotazione all'ISC di Gorgonzola al minore sono state assegnate solo 6 ore settimanali (doc. T6).

Alla luce di quanto sopra osservato, il comportamento dell'amministrazione che ha condotto all'assegnazione al minore per l'anno 2012/13 di un monte ore di sostegno inferiore (6 ore) a quello richiesto dal GLHI costituisce condotta discriminatoria indiretta ai danni dello stesso.

Risulta dunque fondata la domanda di accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero della Istruzione, Università e della Ricerca nell'aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria per soddisfare le necessità rappresentate nei Piani educativi dei singoli minori ovvero dagli organismi scolastici a ciò preposti (GLH).

Il presente giudizio viene in decisione a scuole ormai chiuse. Il richiesto ordine volto ad assicurare le ore di sostegno specialistico e individuale per l'anno scolastico 2012/13 risulta, dunque, ormai privo di attualità e non può dunque essere accolto.

In tale contesto appare comunque necessario, ai fini di evitare possibili ripetizioni delle condotte discriminatorie accertate, ordinare al Ministero della Istruzione, Università e della Ricerca di provvedere affinché le richieste contenute nei Piani Educativi Individuali dei minori qui rappresentati siano attuate mediante la previsione di personale di sostegno congruo rispetto al monte ore indicato nei Piani Educativi Individuali che verranno adottati per gli studenti qui rappresentati per il prossimo anno scolastico 2013/14.

All'accertamento del carattere indirettamente discriminatorio della condotta del Ministero, segue ex art. 28 V co. D.Lvo 150/11 il diritto dei minori qui rappresentati al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal comportamento dell'Amministrazione.

I ricorrenti si sono limitati a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale subito senza allegare specifiche situazioni di pregiudizio.

Non può comunque essere negato il danno immediatamente derivante dalla lesione del diritto costituzionale al godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani fondamentali e il turbamento che la lesione di tale diritto provoca nelle persone direttamente coinvolte.

Nel caso di specie si ritiene che la liquidazione evidentemente equitativa del danno debba essere sostanzialmente simbolica, tenuto conto della complessità della situazione – connessa alla scarsità di risorse dello Stato - e della assenza di una condotta dolosa concretamente attribuibile all'Amministrazione.

Si ritiene così equo liquidare in favore di ciascuno dei minori la complessiva somma di € 250,00 in moneta attuale e comprensiva di interessi compensativi. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla medesima somma.

Va al contrario respinta la domanda risarcitoria proposta da Ledha, in assenza di qualunque elemento che consenta di assumere che l'associazione abbia subito un danno.

Va infine respinta la domanda di pubblicazione della presente ordinanza, in quanto misura non necessaria né utile ai fini risarcitori.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande svolte da [REDACTED] e [REDACTED],
2. Accerta la condotta discriminatoria del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria per soddisfare le necessità rappresentate dagli organismi scolastici e nei Piani educativi dei minori [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
3. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] e a corrispondere ai medesimi la somma di € 250,00 in moneta attuale, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo;
4. Ordina al Ministero della Istruzione, Università e della Ricerca di provvedere affinché le richieste contenute nei Piani Educativi Individuali dei minori: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], siano attuate mediante la previsione di personale di sostegno congruo rispetto al monte ore indicato nei Piani Educativi Individuali che verranno adottati per il prossimo anno scolastico 2013/14;

5. Rigetta ogni altra domanda delle parti ricorrenti;
6. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione delle spese legali sopportate dai ricorrenti e liquidate ex d.m. 140/12 - d'ufficio in assenza di nota spese – in € 3.525,00 (di cui € 225,00 per spese e € 3.300,00 per compensi) oltre IVA e CPA.

Milano, 6.7.2013